

Città, siccome attesta il coetaneo Autore del suo Panegirico, pubblicato da Adriano Valesio, con questi versi:

..... sed facta silentia tandem,  
 Lectitat Augusti concessis munere pagos,  
 Praefulis obsequio gradibus stans lector in altis,  
 Caesare quo norint omnes data munera. Praedo  
 Ulterius paveat sacras sibi sumere terras.

Notisi, aggiugne ancora, come il Poeta da il titolo di sacre alle Terre, e Città della Chiesa, dicendo, che niuno ardisca d'usurparle. S' uno volesse negare, che qui si parli di Donazione di Città, e di Provincie, e sostenesse, che solamente si dee intendere una Donazione di Poderi, di Mansi, di Censi delle Provincie, delle quali cose in que'tempi frequentemente si faceva dono alle Chiese: non farebbe sì facile il provare il contrario, perche la parola *Pagos* dice ben poco; e Berengario fece altri doni al Popolo, e alle Chiese di Roma, e ad altre d'Italia. Oltre a ciò, se va inteso di Città, e Provincie: perchè dice il Poeta *Augusti concessis munere pagos*? Se quelle Terre già erano de' Papi: non potea chiamarsi dono dell'Imperadore quella concessione, nè si dovea dire *data munera*. Comunque ciò sia, noi sappiamo, che Berengario fu Imperadore, cioè ebbe quella Giurisdizione, e quel Dominio in Italia, che aveano goduto i suoi Antecessori. E per tale il riconobbero nel Panegirico medesimo i Romani, gridando nella sua coronazione:

..... Valeat TUUS aurea PRINCEPS,  
 Roma diu, IMPERIUMQUE gravi sub pondere pressum  
 Erigat, O supera sternat virtute rebelles.

E perciò io trovo in uno Strumento (a) fatto *Temporibus Domni Joannis Summi Pontificis &c. O Imper. Domno Berengario piissimo &c.* che l'Arcivescovo di Ravenna comparso davanti a Olderico, Vvilperto, Egirurfo, e Lanfranco Vassi *O Missi Domni Imperatoris*, chiede giustizia, perche gli uomini di Massa Fiscaglia non voleano servire, nè ubbidire alla Chiesa di Ravenna. I Giudici Imperiali, udite le part, danno la sentenza in favore del Ravennate. Medesimamente riferisce il Rossi (b) un Concilio tenuto in Ravenna alla presenza del Papa, e di Lamberto Imperadore, ove si stabilisce questo decreto: *Si quis Romanus, cujuscumque sit ordinis, sive de Clero, sive de Senatu, ad nostram Imperatoriam majestatem venire voluerit, aut necessitate compulsus nostrum auxilium imploravit, nemo ei impedimentum asserat, O liceat Imperatori aut per se, aut per Legatos suos causam ejus cognoscere. Qui secus fecerit, ab Imperatore puniatur.* E si conferma quivi l'antico rito, che la consecrazione del Romano Pontefice non si possa fare, se non *praesentibus Legatis Imperialibus*: il quale rito durò ancora fino alle dissensioni del Sacerdozio, e dell'Imperio, come pruova il Baluzio nel Tom. 3.

Mi-

(a) *Collection. Peregr. Priscian. MSS.*

[b] *Hist. Rav. Lib. V.*